

## IL DIRIGENTE

- VISTO** il Decreto Dipartimentale n. 85 dell'1 febbraio 2018 con il quale è stato bandito il "Concorso di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
- VISTO** l'art. 3 c. 1 del D.D. n. 85 dell'1 febbraio 2018 che prevede che "ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Decreto Legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento in una o più classi di concorso della scuola secondaria di primo o di secondo grado, o, per i soli posti di sostegno, che aggiungano al titolo abilitante la specializzazione per il sostegno per medesimi gradi di istruzione;"
- VISTO** l'art. 3 c. 4 del D.D. n. 85 dell'1 febbraio 2018 che prevede che "sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all'estero entro il 31 maggio 2017, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla presente procedura concorsuale"
- VISTO** l'avviso della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione prot. 5636 del 02/04/2019 nel quale il MIUR ha richiesto specifico parere di merito al CIMEA chiarendo che "... la qualifica attestata dal Ministero rumeno agli italiani ad esito di apposito corso di formazione psicopedagogica "Adeverinta", è condizione necessaria ma non sufficiente al fine dell'esercizio della professione di insegnante...", inoltre "... i titoli denominati "Programului de studii psihopedagogice, Nivelul I e Nivelul II" conseguiti dai cittadini italiani in Romania non soddisfano i requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi della Direttiva 2005/36/CE ...";
- VISTI** i Provvedimenti del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione prot. 6655, prot. 6657, prot. 6668, prot. 6671 e prot. 6676 del 16/04/2019, con i quali rispettivamente ai candidati **CASSARINO MASSIMO ANGELO, COCO ROSSELLA, INSALACO CALOGERO, MANISCALCO GIOACCHINO e SIMONE ANNA GIUSEPPA** è stata rigettata l'istanza di riconoscimento del titolo di abilitazione per "Difetto dei requisiti di legittimazione al riconoscimento dei titoli, ai sensi della Direttiva 2013/55/UE, per l'esercizio della professione docente, conseguiti in paese appartenente all'Unione Europea, Romania nel caso di specie";

## DISPONE

- Art. 1** Per i motivi elencati in premessa i candidati **CASSARINO MASSIMO ANGELO, COCO ROSSELLA, INSALACO CALOGERO, MANISCALCO GIOACCHINO e SIMONE ANNA GIUSEPPA** sono esclusi dalla **Graduatoria di merito di cui al D.D. 85/2018 per la Regione Sicilia classe di concorso A060 Tecnologia nella scuola secondaria di I° grado.**
- Art. 2** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione

all'Albo elettronico di questo Ufficio Scolastico Regionale, sul sito web [www.usr.sicilia.it](http://www.usr.sicilia.it).

**Art. 3** Ai sensi dell'art. 11, comma 5 del D.D. 85/2018, il presente decreto è pubblicato nell'albo e nel sito web di questa Direzione Generale.

**IL DIRIGENTE**

**Luca Girardi**

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse